



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 6

DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 6 DEL 15-04-2022

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: CONFERIMENTO TEMPORANEO DELL'INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO (ART.53 COMMA 23, LEGGE N.388 DEL 23/10/2000 E S.M.I.).

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile, il Sottoscritto **Salerni Ernesto** Sindaco pro-tempore

DECRETA

Premesso che:

- Con Delibera di G.C. n.153 del 30/12/2021 si procedeva alla proroga per l'utilizzo di prestazione extra orario ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2014, del dipendente del Comune di Crecchio Saraceni Giulio, con incarico di Responsabile del Settore Tecnico e Manutentivo, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 fino al termine dell'esercizio provvisorio (31/03/2022), giusta nota prot. N.28776/2021 del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale, acquisita al prot. dell'Ente in data 23/12/21 n.11636/21;
- Il suddetto contratto è venuto a scadere in data 31/03/2022;
- Alla data odierna, per effetto dello scioglimento della convenzione del servizio di segreteria, tra i comuni di Arielli - Crecchio - Casacanditella - Orsogna - Fara San Martino, il costo di tale servizio è tornato interamente in capo al solo Comune di Orsogna non consentendo, conseguentemente, il rispetto dei limiti di spesa di personale come previsto dalla norma vigente;
- Si rende, pertanto, necessario ed inevitabile, a causa delle contingenze che si verranno a creare, di adottare i necessari provvedimenti per assicurare gli adempimenti

fondamentali del settore Tecnico/Manutentivo evitando disservizi e gravi danni all'Ente;

- Che il personale di Cat. D già presente nell'Ente non può assicurare idonea professionalità per l'espletamento del servizio Tecnico/Manutentivo oltre che, l'ulteriore attribuzione ad interim conferita a dipendente già titolare di P.O. comporterebbe l'onere aggiuntivo come previsto all'art. 15 c.6 del vigente CCNL 21 maggio 2018, vanificando l'obiettivo dell'Amministrazione della contrazione delle spese di personale;

Visto l'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000, come modificato dall'art.28, comma 4, della Legge n.488/2001 che stabilisce: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.97, comma 4°, lettera d) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art.3, commi 2, 3, e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e dall'art.107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

Dato atto che questo comune ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 130 del 19/12/2012, che all'art. 10 prevede quanto di seguito:

1. Ai sensi dell'art.53, comma 23, della L. 23/12/2000 n.388, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire, con deliberazione di Giunta ovvero con decreto sindacale, la direzione e la responsabilità di uno o più settori al sindaco o ad un assessore, in alternativa ai soggetti di cui al precedente art.4, comma 3.
2. Nella fattispecie di cui sopra l'attività di sovrintendenza e coordinamento dei relativi settori, altrimenti di competenza del segretario comunale, è esercitata direttamente dal sindaco.

Ritenuto alla luce di quanto su esposto di dover ricorrere alla facoltà prevista dall'art.53, comma 23, della L. 23/12/2000 n.388 e s.m.i., nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici dei Servizi e conseguentemente attribuire la responsabilità del Settore Tecnico/Manutentivo al Vice Sindaco Avv. Andrea Marinucci fino al ripristino delle condizioni che consentiranno il ricorso a tempo determinato;

Vista Delibera di G.C. n. 32 del 14/04/2022 ad oggetto "ART.53 COMMA 23, DELLA LEGGE N.388 DEL 23/10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DEL SETTORE TECNICO E MANUTENTIVO A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO" con la quale si provvedeva a nominare ed assegnare al Vice Sindaco Avv. Andrea Marinucci la Responsabilità del Settore Tecnico/Manutentivo, ai sensi dell'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000 e s.m.i., dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate al servizio, nonché la gestione ed il coordinamento del correlativo personale incardinato nello stesso Settore, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;

Decreto SINDACO n.6 del 15-04-2022 COMUNE DI ORSOGNA

Ritenuto, pertanto, di conferire provvisoriamente formale incarico di Responsabile del servizio tecnico-manutentivo al Vice Sindaco Avv. Andrea Marinucci, a partire dal 14/04/2022 e fino al ripristino delle condizioni per sottoscrivere convenzioni rientranti nel lavoro a tempo determinato;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49 del TUEELL 2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEELL 2000, espresso in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N.267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il bilancio del corrente esercizio approvato con atto di C.C. n.10 del 10/02/2022;

DECRETA

Per quanto in premessa evidenziato, di:

- nominare il Vice Sindaco, Avv. Andrea Marinucci, quale Responsabile temporaneo del Settore Tecnico/Manutentivo, ai sensi dell'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000 e s.m.i., dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate al servizio, nonché la gestione ed il coordinamento del correlativo personale incardinato nello stesso Settore, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;

- stabilire che la presente nomina avrà decorrenza a far data dal 14/04/2022 fino al ripristino delle condizioni per sottoscrivere convenzioni rientranti nel lavoro a tempo determinato;

- disporre affinché una copia del presente decreto sia trasmessa, per conoscenza e per competenza:

- all'incaricato di responsabilità, direzione e posizione organizzativa del Settore di cui trattasi;
- al Segretario Comunale;
- all'Ufficio Personale;
- al Responsabile Finanziario;
- al Revisore dei Conti;
- ai Responsabili degli Uffici;
- al Responsabile della Trasparenza;
- al Rappresentante Sindacale Unitario;

- disporre affinché una copia del presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" a cura del competente Responsabile della Trasparenza e Pubblicazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di aver pubblicato copia del presente decreto sul sito web istituzionale del Comune il giorno 01-06-2022 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 01-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Salerni Ernesto